



Berna, aprile 2011

Info news e-dec (25)

e-dec Esportazione e Importazione

In occasione del release del 17 aprile 2011 saranno attuate, tra l'altro, le novità illustrate di seguito.

Nuovo certificato per verificare la firma di decisioni di imposizione elettroniche (IMe)

Il 25 settembre 2011 scade il certificato per verificare le firme dei file XML di IMe. A partire dal release di e-dec del 17 aprile 2011, tutte le IMe vengono firmate con una nuova chiave e-dec. Il nuovo certificato e-dec per IMe è pubblicato sul sito dell'AFD e sarà inviato anche nel file XML firmato delle IMe. Questo certificato è stato emesso dalla stessa Certificate Authority (CA) del vecchio certificato (AdminCA-CD-T01).

La verifica della firma di IMe deve essere effettuata con il nuovo certificato. Se per la verifica il cliente utilizza il certificato che gli è stato inviato, non occorre effettuare alcun adeguamento poiché il nuovo certificato e-dec per IMe proviene dalla stessa CA.

Entro il 25 settembre 2011 i clienti che ritirano le IMe nel canale e-mail possono cifrare la loro richiesta sia con il vecchio certificato che con quello nuovo (SMIME) e riceveranno la risposta via e-mail firmata con la vecchia o la nuova chiave e-dec (firma della risposta SMI-ME). Il file XML delle IMe è comunque già firmato con la nuova chiave. La verifica della firma del file XML deve essere effettuata secondo il nuovo certificato e-dec per IMe.

I certificati di e-dec sono pubblicati sul seguente sito: [Firma elettronica / codificazione](#).

Esaminare i dettagli del conto

Premendo il pulsante "Confermare i dettagli del conto" nella GUI e-dec si ottengono informazioni dettagliate e attuali sui conti PCD come, per esempio, se sono già stati convertiti per ricevere le IMe in forma elettronica o se sussiste ancora la procedura cartacea. Se nella rubrica "Invio per email" viene registrato un indirizzo e scelto il valore "true", il cliente riceverà una distinta elettronica (bordereaux).

Esportazione: preavvisi di cancellazione

Preavviso di cancellazione dopo 15 giorni per dichiarazioni d'esportazione non esportate da speditori non autorizzati (non SA):

finora e-dec inviava al non SA un messaggio relativo allo stato per ogni dichiarazione d'esportazione che non era stata esportata entro 25 giorni (codice di stato 206). Un'ulteriore messaggio relativo allo stato sarà ora inviato dopo 15 giorni (codice di stato 212).

Ulteriori informazioni sul messaggio relativo allo stato sono pubblicate sul seguente sito:

-> [Descrizione dell'interfaccia e-dec, capitolo 2.3.7.](#)

Visualizzatore

L'interfaccia utente in e-dec è stata adeguata in modo che lo scorrere della rotellina del mouse non è più necessario neanche sugli schermi piccoli.

Nuova regola per SA Importazione in JRules

La "Rulemaschine" in e-dec viene sostituita gradualmente da una nuova. Per questo motivo è possibile che in Internet le "Regole di plausibilità tecniche" figurino due volte e in una nuova forma. Un esempio attuale:

[Regole tecniche di plausibilità piccoli invii \(e-dec easy-ruleset + sa-ruleset\).](#)

Adeguamento delle interfacce nella versione XML 3.0 (promemoria)

A partire dal 1° gennaio 2012, e-dec e NCTS supporteranno unicamente le nuove versioni delle interfacce. Ciò significa che tutti i clienti devono obbligatoriamente passare alle nuove versioni.

Scadenzario:

- marzo-aprile 2011: le specifiche delle nuove versioni e uno scadenziario dettagliato sono messi a disposizione in Internet;
- maggio-giugno 2011: le nuove versioni possono essere utilizzate nell'ambiente di test di e-dec e NCTS;
- dicembre 2011: nell'ambiente di produzione di e-dec e NCTS possono essere utilizzate solo le nuove versioni.

Aggiornamenti e ulteriori informazioni di futuri release nonché una panoramica sugli ampliamenti e miglioramenti sono disponibili nel documento [Release Notes für Zollkunden](#) (a disposizione soltanto in tedesco).

Informazioni supplementari (non legate a questo release)

È possibile effettuare rettifiche dopo l'emanazione di decisioni di imposizione solo su domanda scritta

È possibile effettuare domande di rettifica nel sistema informatico e-dec (Importazione ed Esportazione) anche per merci per cui è già stata allestita la decisione di imposizione.

Affinché l'Amministrazione delle dogane possa verificare queste domande di rettifica, è indispensabile che il richiedente, oltre alla richiesta elettronica di rettifica nel sistema e-dec, presenti all'ufficio doganale competente una relativa domanda scritta debitamente **motivata**. Vanno allegati i rispettivi documenti di scorta e i mezzi di prova. La domanda deve essere inoltrata entro i termini stabiliti per legge.

Nel caso in cui entro il termine non venga presentata alcuna domanda, l'ufficio doganale elimina la richiesta elettronica di rettifica. Il richiedente non riceve alcuna notifica al riguardo.

Le relative disposizioni sono disponibili nel [Manuale per clienti esterni/ditte esterne e-dec Esportazione](#) alla cifra 18 oppure nelle [Istruzioni per l'impiego dei codici di rettifica nell'e-dec](#).

Con i migliori saluti.

[CSC Helpdesk](#)